



REGIONE BASILICATA

**CAPITOLATO TECNICO DELL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA SUA-RB PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI PER LA CAMPAGNA 2026/2027 IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE DEL SSR NELL'AMBITO DELLO SDAPA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI.**

## INDICE

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Oggetto della fornitura e quantità .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1.1 Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento .....                     | 4         |
| 1.2 Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni ..... | 4         |
| <b>2. Sicurezza.....</b>                                                            | <b>5</b>  |
| <b>3. Durata della fornitura .....</b>                                              | <b>5</b>  |
| <b>4. Esecuzione del contratto e Consegne .....</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>5. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto.....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>6. Pagamenti .....</b>                                                           | <b>7</b>  |
| <b>7. Cessione del Contratto e Subappalto .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>8. Controlli Qualitativi/Quantitativi .....</b>                                  | <b>8</b>  |
| <b>9. Inadempimenti e penali .....</b>                                              | <b>9</b>  |
| <b>10. Adeguamento prezzi .....</b>                                                 | <b>9</b>  |
| <b>11. Risoluzione e recesso del Contratto.....</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>12. Domicilio del Fornitore e comunicazioni .....</b>                            | <b>11</b> |
| <b>13. Tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>                                | <b>11</b> |
| <b>14. Foro competente.....</b>                                                     | <b>12</b> |

## 1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di vaccini antinfluenzali per la prossima campagna 2026/2027, come descritti nell'allegato A – Tabella Elenco Lotti, necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, di seguito specificate:

- Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM);
- Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP);
- Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza;
- IRCCS – CROB di Rionero in Vulture.

Attestato che la contemporanea somministrazione di vaccino antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 riduce significativamente, specialmente nella popolazione over 60, la morbilità e la necessità di ricovero ospedaliero, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, la Regione Basilicata in relazione:

- alla DGR n. 358 del 09/05/2024 recante *“Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025” e sul documento recante “Calendario nazionale vaccinale”. Rep. atti n. 193/CSR del 2 agosto 2023”*;
- alla DGR n. 202100890 del 29/10/2021 recante *“Calendario vaccinale per la vita 2021”*;
- alle indicazioni della *“Circolare per la prevenzione ed il controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2026-2027”* prot. 0005134-23/06/2026-DPRES-MDS-P che raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre offrendo la vaccinazione ai soggetti eleggibili;

al fine di ridurre l'impatto di una probabile co-circolazione di SARS-CoV-2 e virus influenzali offre la vaccinazione antinfluenzale attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrono un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l'influenza.

Pertanto, le quantità e le tipologie dei vaccini indicate nell'allegato A – Tabella Elenco Lotti sono stati elaborati considerando non soltanto i dati storici di acquisto e di consumo relativi alle precedenti campagne vaccinali, ma anche e soprattutto in relazione alle finalità per il raggiungimento di copertura elevata nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nei soggetti a rischio di tutte le età e negli operatori sanitari.

Inoltre, la scelta delle tipologie di vaccini è stata effettuata in relazione a quanto previsto dalla Circolare ministeriale per *“La prevenzione ed il controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2026-2027”* prot. 0005134-23/06/2026-DPRES-MDS-P e secondo quanto già previsto nelle Circolari *“Prevenzione e Controllo dell'influenza”* della Regione Basilicata, date le consolidate esperienze relative alle precedenti stagioni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 che hanno contribuito a collocare la Regione Basilicata tra le prime regioni in Italia per copertura nella popolazione generale e, in particolare, in quella anziana.

Le basi d'asta sono state definite operando una stima sull'andamento dei prezzi di mercato comparando gli ultimi prezzi di aggiudicazione nella nostra Regione con quelli praticati da altre Regioni.

Il dettaglio dei quantitativi in fabbisogno alle sopra indicate Aziende Sanitarie è riportato nell'Allegato B - *Quantità Aziende Sanitarie* che insieme all'allegato A – Tabella Elenco Lotti costituisce parte integrante e

---

Appalto Specifico indetto dalla SUA-RB per l'affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna 2026/2027 in fabbisogno alle Aziende del SSR nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici.

sostanziale del presente Capitolato.

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno delle Aziende del SSR per **la campagna vaccinale antinfluenzale 2026/27**.

L'Azienda Sanitaria (Locale od Ospedaliera), nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà chiedere ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 all'aggiudicatario variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a tali quantitativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo risultante dall'aggiudicazione, quando ciò si renda necessario in base a necessità emergenti, e senza diritto per l'aggiudicatario di chiedere alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle quantità ulteriori.

Resta inteso che le quantità dei vaccini riportate nei soprarichiamati Allegati "A" e "B" sono indicative e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo dei vaccini è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ogni singola Azienda Sanitaria. Pertanto, ciascuna Azienda Sanitaria avrà la facoltà di acquistare, per necessità sopravvenute, prodotti vaccinali relativi a lotti per i quali non siano stati previsti consumi, al prezzo aggiudicato con la presente gara d'appalto, previa intesa con la ditta aggiudicataria.

### **1.1 Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento**

I prodotti vaccinali devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Pertanto, contestualmente alla consegna dei prodotti si chiede di attestare con relativa documentazione il mantenimento della catena del freddo in tutta la filiera della distribuzione.

Il confezionamento e le relative informazioni tecnico-qualitative devono, inoltre, permettere l'osservanza delle raccomandazioni dettate dal Ministero della Salute.

### **1.2 Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni**

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata che procede, in nome e per conto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- verifica del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 ai fini dell'aggiudicazione efficace.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda del SSR committente, per la propria singola quota di fornitura, l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
- stesura e sottoscrizione del contratto nelle forme e modalità previste dall'ordinamento di ciascuna Azienda Sanitaria committente (anche nella forma della lettera commerciale);
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo, riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- su richiesta del Dipartimento Politiche della Persona e, per conoscenza, alla "SUA-RB" la reportistica sulle forniture e comunicazione delle valutazioni.

## **2. SICUREZZA**

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

## **3. DURATA DELLA FORNITURA**

Con la stipula del contratto di cui al successivo paragrafo 4 il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata, per **la stagione influenzale 2026/27** decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria.

## **4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE**

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, ai sensi dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso, in presenza dei presupposti di cui al comma 9 dello stesso art. 17, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;

---

Appalto Specifico indetto dalla SUA-RB per l'affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna 2026/2027 in fabbisogno alle Aziende del SSR nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici.

- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette (sistema di tag alert, meccanismi di registrazione grafica della temperatura, etc) che il corriere esibirà al personale dell'Azienda Sanitaria al momento dell'accettazione;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne dei prodotti richiesti presso i punti di consegna che ciascuna Azienda indica nell'ordine inoltrato, senza vincolo di quantità minime o massime, **entro 5 giorni naturali** consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), tassativamente **entro il 15 di ottobre 2026** e comunque non oltre la prevista data di inizio della campagna regionale di vaccinazione antinfluenzale.

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 (due) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

L'Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

La Ditta aggiudicataria potrà proporre all'Azienda del SSR o questa alla ditta, previo parere tecnico da parte dell'utilizzatore, di affiancare, a parità di condizioni di contratto, i prodotti aggiudicati con prodotti contenenti il medesimo principio attivo e la medesima via di somministrazione successivamente immessi in commercio.

## 5. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, una garanzia fideiussoria. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

## **6. PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa Amministrazione solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) e l'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) dei Lotti oggetto della fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dall'Azienda Sanitaria.

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett d 2) del D.Lgs. n. 36/2023. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

## **7. Cessione del Contratto e Subappalto**

È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla g.u.r.i., l'Azienda Sanitaria, previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex artt. artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, potrà autorizzarne l'affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto. Tanto vale anche in caso di variazione di concessionario di vendita.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

*L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite; pertanto, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.*

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

## **8. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI**

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 (cinque) giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 (trenta) giorni solari dalla medesima segnalazione l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.



Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 5 (cinque) giorni solari di deposito garantiti.

## **9. INADEMPIMENTI E PENALI**

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro l'ora e giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale secondo i limiti di legge di cui al d.lgs. 36/2023. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. L'Azienda Sanitaria committente potrà, dopo 3 mancate consegne, rescindere il contratto.

Si precisa che i valori delle penali applicabili sono riferiti al singolo ordine e non all'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

È fatta salva la facoltà, per l'Azienda Sanitaria ordinante, di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

## **10. ADEGUAMENTO PREZZI**

Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico autorizzati con determinazione AIFA, l'Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi,

---

tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

## **11. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

È facoltà dell'Azienda Sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, l'Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità o revocare la fornitura dei Farmaci qualora:

1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e conseguente immissione in commercio di medicinali generici e/o biosimilari.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, nelle more e per il tempo strettamente necessario al Soggetto Aggregatore SUA-RB di esperire nuovi appalti, le Aziende Sanitarie provvederanno all'approvvigionamento temporaneo di detti farmaci mediante l'attivazione di nuovi confronti concorrenziali, invitando tutti gli operatori economici in possesso di A.I.C. per lo specifico principio attivo in relazione al singolo dosaggio e formulazione.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda Sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Azienda Sanitaria che ha richiesto l'adempimento.

L'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

---

Appalto Specifico indetto dalla SUA-RB per l'affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna 2026/2027 in fabbisogno alle Aziende del SSR nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici.

L'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

## **12. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI**

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- posta elettronica certificata;
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Azienda Sanitaria verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i

corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **14. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative alla gestione giuridico/amministrativa delle attività elencate all'art. 1.2 del presente Capitolato Tecnico espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, sarà competente il Foro di Potenza.

In caso di materie attribuite dal citato art. 1.2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà abile esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.